



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R.Gen. N. 1108/18

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:

Dott. Donato Pianta	Presidente
Dott. Giuseppe Magnoli	Consigliere
Dott. Annamaria Laneri	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 1108/18 R.G. promossa con atto di appello e **posta in decisione**
all'udienza collegiale del 13 ottobre 2021

d a

AUTO ELITE S.R.L.

rappresentata e difesa dall'avv. Agostina Petrogalli del foro di Brescia e dall'avv. Alessandro Veschi del foro di Mantova, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Brescia, via L. Gambara n. 75 per procura allegata in calce all'atto di appello

APPELLANTE

c o n t r o

FALLIMENTO FORUM MONDADORI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona
del curatore

OGGETTO:

cause in materia di
rapporti societari



rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Gobio Casali, ed elettivamente domiciliato in Brescia, via Sostegno n. 80, presso lo studio dell'avv. Bruno Giampaoli, per delega allegata a margine della comparsa di costituzione e risposta di primo grado

APPELLATO

In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova in data 2.05.2018 n. 287/2018

CONCLUSIONI

Per l'appellante

accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto, in riforma totale della sentenza impugnata emessa dal Tribunale di Mantova n. 287/2018 del 02.05.2018, dott.ssa Laura Fioroni, soddisfare tutte le domande avanzate in primo grado che di seguito si riportano. **In via preliminare e pregiudiziale in rito:** accertata l'esistenza della clausola compromissoria all'articolo 24 dello statuto della fallita, dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Mantova, in persona del giudice delegato, per i motivi esposti e, di conseguenza, revocare l'opposto decreto perché nullo, illegittimo e/o inefficace per difetto di competenza del giudice adito. **Nel merito in via principale:** revocarsi e/o annullarsi e/o dichiararsi nullo il decreto ingiuntivo opposto, per i motivi tutti esposti in narrativa; rigettare in ogni miglior modo tutte le richieste di pagamento del Fallimento Forum Mondadori. **Nel merito, in via subordinata:** accertarsi l'efficacia della deliberazione intervenuta in data 27.04.2011 e dichiararsi che il versamento di Euro 60.000,00 per aumento di capitale eseguito da Auto Elite Srl in data 27.06.2011 costituisce l'esatto importo dell'aumento di capitale previsto e, per l'effetto, dichiarare comunque non dovute le somme ingiunte con il decreto ingiuntivo opposto



in ragione della errata, illecita ed immotivata allegazione e quantificazione della somma complessiva dovuta a titolo di aumento di capitale e, per l'effetto, respingersi ogni e qualsiasi domanda a titolo d'importo richiesto per aumento di capitale, interessi e spese legali di cui al decreto ingiuntivo. **Nel merito, in via di ulteriore subordine:** accertarsi il versamento di Euro 60.000,00 per aumento di capitale già eseguito da Auto Elite Srl in data 27.06.2011, dichiararsi tenuta Auto Elite a versare al Fallimento a titolo di aumento di capitale solo la minore somma di Euro 90.000,00. **In ogni caso:** con vittoria di spese, competenze dei causa, oltre al rimborso forfettario e accessori come per legge.

Per l'appellato

- A) In via principale, rigettarsi l'appello avversario e conseguentemente confermarsi la sentenza n. 287/18 del Tribunale di Mantova.
- B) In subordine, dato atto che il 27.6.2011 la appellante ha ricevuto indebitamente il rimborso della somma di € 60.000,00, condannarsi la stessa a restituire al Fallimento tale importo, oltre interessi e maggior danno ex art. 1224 c.c. dal 27.6.2011 al saldo.
- C) In ogni caso, con vittoria di spese, oltre a Cpa, Iva e rimborso spese ex art. 2 comma 2 d.m. 55/14

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato Auto Elite srl proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell'art. 150 LF dal G.D. del Tribunale di Mantova con cui le era stato intimato il pagamento immediato della somma di euro 150.000,00, oltre interessi e spese, in favore del Fallimento Forum Mondadori S.r.l. in liquidazione, a titolo di esecuzione di delibera di aumento di capitale assunta da Forum Mondadori in bonis in data 20.12.2010.





Eccepiva l'opponente, in via preliminare, il difetto di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, per essere contenuta nello Statuto di Forum Mondadori una clausola compromissoria devolvente a un arbitro unico la competenza a conoscere ogni controversia inerente i rapporti sociali, adducendo l'opponibilità di detta clausola al Fallimento; eccepiva altresì l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto preteso, derivante dal rapporto sociale, ai sensi dell'art. 2949 cc; contestava la fondatezza della pretesa del Fallimento, deducendo la revoca implicita da parte della società della delibera assunta in data 20.12.2010, mediante assunzione di successiva delibera in data 27.4.2011, attesa anche la coincidenza dell'oggetto delle due delibere; in via subordinata, evidenziava di avere versato a Forum Mondadori in forza della prima delibera la somma di euro 60.000,00 e che quindi la residua pretesa avrebbe dovuto al più essere quantificata in euro 90.000,00.

Si costituiva in giudizio il Fallimento eccependo l'infondatezza dell'eccezione arbitrale stante la non applicabilità della clausola al caso in esame vertendosi in ipotesi di competenza esclusiva del G.D. per l'emissione del decreto ingiuntivo e del tribunale per la cognizione in ordine all'opposizione proposta avverso il medesimo, e rilevando la mancata sottoscrizione del contratto contenente la clausola arbitrale da parte del Curatore; evidenziava che la prescrizione decorreva dalla data di cessazione del rapporto sociale e che in ogni caso non era opponibile al Curatore; rilevava che la delibera di nuovo aumento del capitale del 27.4.2011 era intervenuta sul presupposto che la delibera precedente non avesse avuto esecuzione per mancata opzione o prelazione dei soci, non veritiero atteso che Auto Elite il 2.2.2011 aveva invece esercitato il diritto di opzione; invocava l'art. 2348 cc e contestava la inferiore quantificazione del credito operata da Auto Elite in quanto la somma di euro





60.000,00 era stata restituita.

Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed istruita la causa mediante produzione documentale, con sentenza del 287/18 del 2.05.2018 il Tribunale di Brescia rigettava l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannava Auto Elite srl al pagamento delle spese di lite, previa compensazione nella misura di 1/3 stante la peculiarità delle questioni giuridiche trattate e dei diversi orientamenti giurisprudenziali esistenti in ordine a talune delle domande esaminate. In particolare, il Tribunale rigettava l'eccezione di compromissione della controversia in arbitri sollevata dalla opponente in virtù dell'art. 24 dello Statuto della società, in forza del quale le controversie *“aventi ad oggetto rapporti sociali (...) saranno risolte mediante arbitrato rituale (...) da un arbitro unico nominato dalla Camera Arbitrale”*, escludendo che la presente controversia, avente ad oggetto i versamenti dovuti dai soci in forza della delibera del 20 dicembre 2010, avesse la propria fonte nello Statuto della società e che attraverso l'azione espletata in via monitoria per il pagamento del credito il Curatore avesse inteso “subentrare” nel rapporto contrattuale ex art. 83 l.f. ovvero nello Statuto, individuando la fonte della pretesa azionata nella delibera di aumento del capitale sociale. Il Tribunale respingeva poi l'eccezione di prescrizione ai sensi dell'art. 2949 cc, ritenendo che il diritto della società di pretendere l'adempimento in relazione all'obbligo di conferimento è soggetto a prescrizione solo a partire dalla data della cessazione del rapporto sociale. Nel merito, il Tribunale riteneva valida ed efficace la delibera di aumento di capitale del 20 dicembre 2010, escludendo che essa fosse stata revocata dalla successiva delibera del 27 aprile 2011; riteneva non legittima la restituzione alla socia Auto Elite S.r.l. di quanto corrisposto a titolo di





“aumento di capitale” con la modifica della causale, indimostrata, quale “finanziamento soci infruttifero”; evidenziava che Auto Elite S.r.l., esercitando il diritto di opzione e versando la somma di € 60.000,00, aveva dato esecuzione al contratto; riteneva che la somma di € 60.000,00 corrisposta in esecuzione della seconda delibera di aumento del capitale sociale del 27 aprile 2011 non dovesse essere detratta dall’importo dovuto in relazione alla prima delibera.

Avverso la sentenza proponeva appello Auto Elite srl chiedendo il rigetto della domanda proposta dal Fallimento.

Si costituiva in giudizio il Fallimento e contestava la fondatezza dell’appello chiedendone il rigetto.

All’udienza collegiale del 13 ottobre 2021 sulle conclusioni dei difensori delle parti, la Corte tratteneva la causa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il **primo motivo** l’appellante censura la statuizione con cui il Tribunale ha ritenuto infondata la eccezione di compromissione della controversia in arbitri.

Sostiene l’appellante che le deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione di Forum Mondadori costituivano atti endemici alla vita della società, che era regolata dallo statuto dal quale discendono tutte le regole pattuite dai soci, ivi inclusa la clausola arbitrale, sicchè la conclusione del Tribunale secondo cui le delibere azionate in sede monitoria dalla Curatela erano un atto estraneo ed autonomo rispetto allo statuto è errata, in quanto la delibera di aumento di capitale era riconducibile allo statuto essendo uno strumento con il quale si poteva attuare quest’ultimo. Inoltre, poiché la delibera societaria di aumento del capitale non può esistere senza uno



statuto, il Tribunale avrebbe dovuto individuare la fonte della delibera nello statuto.

Il motivo è fondato.

Ritiene il Collegio che non vi siano motivi per discostarsi da un recente precedente di questa stessa Corte (sentenza prima sezione emessa nel proc. n. 1085/18 RG in data 20 ottobre 2021, Vittoria s.r.l./Fallimento Forum Mondadori srl) che si è, peraltro, conformata a due pronunce della Suprema Corte, che di seguito si trascrive:

<<1.2. Vicenda processuale identica alla presente, nella quale il Fallimento Forum Mondadori S.r.l. ha agito in sede monitoria ex art. 150 l.f. nei confronti di altra socia per il pagamento dei versamenti oggetto della delibera di aumento di capitale sociale del 20 dicembre 2010, è stata esaminata dalla Suprema Corte in sede di regolamento di competenza in due pronunce la n. 24444/2019 e la n. 4956/2020 ad essa conforme a seguito di sentenze con cui il Tribunale di Mantova, come nel caso in esame, ha rigettato la eccezione di compromissione in arbitri della controversia.

1.3. Nella prima pronuncia la Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: <<La controversia avente ad oggetto l'esecuzione della delibera di aumento del capitale sociale di una società è compromettibile in arbitri, ai sensi dell'art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 5 del 2003, poiché relativa a diritti inerenti al rapporto sociale inscindibilmente correlati alla partecipazione del socio, sicché, nel caso di fallimento della società, la clausola compromissoria statutaria resta opponibile al curatore fallimentare che agisca per l'esecuzione dell'aumento deliberato>>.

Nella parte motiva la Suprema Corte ha ritenuto che il principio per cui la esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario a emettere un decreto ingiuntivo ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva





opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, di dichiarare la nullità del decreto opposto e di disporre contestualmente la remissione della controversia al giudizio degli arbitri, trovi applicazione anche all'eventualità dell'ingiunzione ex art. 150 legge fall., poiché nell'attuale versione della norma è esplicito che il provvedimento emesso dal giudice delegato per i versamenti dovuti dai soci della fallita assume natura di decreto ingiuntivo, come tale opponibile ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ.

Ha, poi, ritenuto che dalla formulazione dell'art. 83-bis legge fall. sia possibile trarre che <<la convenzione di arbitrato sopravvive al fallimento a prescindere dalla cd. prospettiva dicotomica - che come noto distingue a seconda che il giudizio arbitrale sia o meno già pendente al momento della sentenza dichiarativa. In sostanza, la clausola compromissoria segue sempre le sorti del contratto sostanziale a cui accede (e quindi anche del contratto di società), per modo che il curatore, se subentra in questo, ovvero e più propriamente (quanto alla fattispecie che qui interessa) se agisce in luogo del debitore facendo valere diritti e azioni a lui spettanti, subentra anche nella clausola compromissoria; mentre in caso contrario, vale a dire se si scioglie dal rapporto sostanziale, si scioglie anche dalla clausola>>.

Ha ritenuto, inoltre, che non sia rilevante distinguere a seconda che penda o meno il giudizio arbitrale: dal disposto dell'art. 83-bis legge fall. si ricava che << se il procedimento arbitrale pendente non può essere proseguito nel caso di scioglimento del contratto contenente la clausola compromissoria, è ovvio che la detta clausola conserva la sua efficacia ove il curatore subentri nel rapporto - ovvero, qui potrebbe dirsi, eserciti lui le azioni che sarebbero spettate alla società fallita in base al






rapporto -, non essendo consentito a quest'ultimo recedere da singole clausole del contratto di cui chiede l'adempimento (v. Cass. Sez. U n. 10800-15, in tema di arbitrato internazionale). Non vi sono ragioni per escludere dal principio il contratto di società. Se il curatore agisce in luogo del fallito, la convenzione arbitrale è sicuramente a lui opponibile, mentre non lo è quando il curatore fa valere diritti o esercita azioni diverse da quelle che sarebbero spettate al fallito prima del fallimento, come le azioni che - si dice comunemente - dal fallimento derivano, e che quindi prima e indipendentemente dal fallimento non sono date. Naturalmente, anche se l'accordo arbitrale è opponibile al curatore, non sono mai arbitrabili le pretese fatte valere da terzi verso l'amministrazione fallimentare, soggette al procedimento di verifica dello stato passivo. Ma laddove si discorra del lato attivo del rapporto, può affermarsi che solo per le azioni che derivano dal fallimento il curatore non è vincolato dalla clausola compromissoria preesistente alla sentenza dichiarativa; in tutti gli altri casi lo è, invece, a meno che non decida di sciogliersi dal contratto che la contiene; cosa che ovviamente neppure in astratto può prospettarsi laddove il curatore semplicemente eserciti contro il socio e in luogo della società i diritti in ordine all'esecuzione dei conferimenti>>.

Pertanto, laddove il curatore eserciti contro il socio e in luogo della società i diritti in ordine all'esecuzione dei conferimenti è vincolato dalla clausola arbitrale contenuta nel contratto sociale.

Fatte queste premesse di ordine generale la Corte di cassazione ha esaminato la questione – qui oggetto del contendere - <<se la controversia radicata dall'opposizione al decreto ingiuntivo del giudice delegato abbia giustappunto a oggetto, o meno, diritti relativi al rapporto sociale; e inoltre se, nella prospettiva di





cui al citato art. 34 del d.lgs. n. 5 del 2003, tali diritti siano da considerare disponibili>>.

La Suprema Corte ha ritenuto <<non può negarsi che la controversia implicata dall'art. 150 legge fall. sia deferibile in arbitrato societario, poiché, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice a quo, essa è relativa al rapporto sociale. Lo è in quanto deriva dal contratto di società, solo a fronte del quale il curatore può ottenere, agendo in luogo della società fallita, il titolo per imporre al socio il versamento di quanto ancora dovuto rispetto a una delibera di aumento del capitale. Come esattamente notato dal procuratore generale, il versamento di cui si discute, laddove sia stata adottata l'ingiunzione conseguente alla delibera di aumento, corrisponde all'esecuzione di un conferimento. Conferimento iniziale e conferimento dovuto in esecuzione di un aumento di capitale coincidono sul piano concettuale e su quello effettuale, come può desumersi dalla disciplina di cui agli artt. 2344 e 2466 cod. civ., comunemente ritenuta non relegabile al procedimento di costituzione della società - sia essa azionaria, sia essa a responsabilità limitata. Una simile controversia coinvolge direttamente il credito da conferimento, non l'aumento di capitale previamente deliberato. E peraltro deve osservarsi che questa Corte ha avuto modo di stabilire che finanche ove relativa alla validità della deliberazione assembleare di aumento, tipicamente riguardante i soci e la società in relazione ai rapporti sociali, la controversia sarebbe da considerare compromettibile in arbitri ai sensi dell'art. 34, primo comma, del d.lgs. n. 5 del 2003, in quanto avente a oggetto - essa pure - diritti disponibili (v. Cass. n. 17283-15, anche in relazione alla susseguente domanda di danni). Ciò implica che non possa dubitarsi, poi, che lo sia altresì, sul medesimo versante, la controversia semplicemente succedanea, tesa





all'esecuzione del conferimento e in cui si discuta della sua esigibilità>>.

La Corte, ha poi, escluso che nella controversia in esame si prospetti la indisponibilità dei diritti che è <<circostritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte>> e, in particolare in <<controversie involgenti le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio (tale era il caso esaminato da Cass. n. 3772-05, seguita poi, con eguale principio, da Cass. n. 18600-11 e da Cass. n. 13031-14; e tale è stato anche lo specifico oggetto della lite devoluta alla recentissima Cass. n. 12391-19)>>, e non <<laddove il coinvolgimento degli interessi superindividuali non sia direttamente inciso dall'oggetto del processo, così da non rientrare tra quelli specificamente da esso presidiati>>.

Ha, quindi, evidenziato che nella fattispecie in esame <<oggetto del processo non è mai stata la conformazione del capitale sociale, ma l'obbligatoria esecuzione del versamento consequenziale alla deliberazione. E tanto consente di affermare la piena compromettibilità della controversia. Una volta deliberato l'aumento di capitale, la posizione del socio si pone, rispetto ai connessi obblighi di versamento, come quella di un qualunque debitore. Coticché l'interesse direttamente coinvolto nel processo non è superindividuale ma è proprio (e soltanto) quello patrimoniale della società creditrice e quello speculare del socio uti singulus. Per quanto sia vero che ciò possa intercettare anche l'interesse di terzi estranei - come i terzi creditori interessati alla solidità patrimoniale della società (nel concreto peraltro fallita) - è certo che non codesto ulteriore interesse ma solo il primo, individuale e antitetico, del socio debitore in contrapposizione a quello della società (in luogo della quale





agisce il curatore ai sensi dell'art. 150 legge fall.) fa parte dell'oggetto del processo di opposizione al decreto del giudice delegato>>.

La Suprema Corte, sulla base di tali considerazioni è, quindi, pervenuta a formulare i seguenti principi di diritto sulla base dei quali ha dichiarato la competenza arbitrale: <<(i) la controversia integrata dall'opposizione di cui all'art. 150 legge fall. è da annoverare tra quelle relative a diritti inerenti al rapporto sociale, perché inscindibilmente correlata alla partecipazione e tramite essa al rapporto in base al quale è stata assunta la deliberazione di aumento di capitale da parte della società in bonis; (ii) l'inerenza alla dimensione sociale organizzativa resta palesata dall'essere (stato) il diritto patrimoniale legato alla partecipazione sociale; (iii) anche in caso di sopravvenuto fallimento rileva la clausola compromissoria statutaria, e la controversia in ordine all'esecuzione dei conferimenti è da considerare relativa a diritti disponibili, siccome attinente al credito della società e al debito (individuale) del socio>>.

1.4. La riportata pronuncia è stata richiamata nella sentenza n. 4956/2020, ad essa conforme, nella quale, in sintesi, in relazione alle ulteriori obiezioni sollevate dal Fallimento, è stato ulteriormente specificato che: la delibera di aumento di capitale non si pone in termini alternativi allo statuto, come ritenuto dal Tribunale di Mantova ma <<in termini di consecutività sostanziale, la delibera sovrapponendosi alla precedente decisione statutaria in punto di misura del capitale>>; trattandosi di vicenda modificativa del precedente patto societario la controversia, che concerne l'aumento del capitale rientra, di per sé, nell'ambito dei "rapporti sociali" (secondo la formula adottata dall'art. 24 dello statuto della Forum Mondadori S.r.l. poi fallita, che ricalca quella contenuta nell'art. 34 comma 1 d.lgs. n. 3/2005; il diritto





al versamento dei conferimenti dovuti dai soci morosi che il curatore aziona è già esistente nel patrimonio del fallito, determinandosi la operando la << sostituzione >>, di natura essenzialmente gestoria, del curatore nella posizione degli amministratori o dei liquidatori; la possibilità del curatore di agire ex art. 150 l.f., anziché ricorrere all'ordinario procedimento monitorio, non vale a configurarne la terzietà rispetto all'originaria posizione contrattuale; dall'art. 2466 cod.civ. possono trarsi argomenti che depongono a favore della disponibilità del diritto al conferimento; la compromettibilità della delibera assembleare che decide sull'aumento implica che non possa dubitarsi che lo sia, altresì, sul medesimo versante, la controversia, semplicemente succedanea, tesa all'esecuzione del conferimento e in cui si discuta della sua esigibilità.>>

L'appello va, pertanto, accolto ed in riforma della sentenza impugnata, va dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo ex art. 150 l.f. emesso in data 22 maggio 2016 dal Tribunale di Mantova per essere la controversia devoluta ad arbitri rituali in forza dell'art. 24 dello statuto della Forum Mondadori S.r.l.

Resta assorbita ogni altra questione posta in causa nonché gli ulteriori motivi di gravame.

Va accolta la domanda della società appellante di restituzione della somma di euro 151.078,68, pagata in data 15.02.2017 in esecuzione del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, della somma di Euro 4.773,00 rimborsata al Fallimento Forum Mondadori in data 05.02.2018 quale importo pro quota dell'imposta di registrazione del decreto ingiuntivo, e alla rifusione delle spese di lite del primo grado di giudizio, tempestivamente avanzata nell'atto di appello, come si evince da un esame complessivo dell'atto (cfr. pagg. 30 e 31), non limitato alla sola parte





destinata a contenere le conclusioni ma esteso anche alla parte espositiva.

L'orientamento giurisprudenziale richiamato dall'appellata a pag. 2 della memoria di replica in ordine alla "decadenza" dalla possibilità di proporre la domanda di restituzione non avanzata con l'atto di appello, non appare, pertanto, pertinente.

Del tutto irrilevante è, altresì, la circostanza che la documentazione attestante il pagamento dell'imposta di registro sia stata prodotta solo con la comparsa conclusionale nel presente grado e che non sia stata prodotta la documentazione attestante il pagamento delle spese legali relative al primo grado di giudizio, atteso che a fronte della domanda di rimborso avanzata, come si è detto, con l'atto di appello, nessuna contestazione dell'avvenuto pagamento è stata sollevata da parte dell'appellata con la comparsa di costituzione e risposta nel presente grado.

Il Fallimento appellato va, pertanto, condannato a restituire ad Auto Elite S.r.l. la somma di euro 151.078,68, oltre interessi legali dal 15.02.2017 al saldo, e la somma di Euro 4.773,00, oltre interessi dal 05.02.2018 al saldo, nonché a rimborsare quanto corrisposto dall'appellante a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi al tasso legale dal pagamento al saldo.

In considerazione della riforma della sentenza, le spese seguono la soccombenza ed il Fallimento va condannato al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da Auto Elite S.r.l. ed in riforma della sentenza del Tribunale di Mantova n. 287/2018:





- dichiara la nullità del decreto ingiuntivo ex art. 150 LF emesso in data 22 maggio 2016 dal Giudice Delegato del Tribunale di Mantova per essere la controversia devoluta ad arbitri rituali in forza dell'art. 24 dello statuto della Forum Mondadori S.r.l.;

- condanna il Fallimento Forum Mondadori S.p.a. a restituire ad Auto Elite S.r.l. la somma di euro 151.078,68, oltre interessi al tasso legale dal 15.02.2017 al saldo, e la somma di Euro 4.773,00, oltre interessi al tasso legale dal 05.02.2018 al saldo, nonché a rimborsare quanto corrisposto dall'appellante a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi al tasso legale dal pagamento al saldo;

-condanna il Fallimento Forum Mondadori S.r.l. in liquidazione al pagamento in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida per il primo grado in € 2430,00 per la "fase di studio", € 1550,00 per la "fase introduttiva" ed € 4050,00 per la "fase decisionale", euro 379,50 per contributo unificato, e per il secondo grado in € 2835,00 per la "fase di studio", € 1820,00 per la "fase introduttiva" ed € 4120,00 per la "fase decisionale", euro 1138,50 per spese (contributo unificato), oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 19 gennaio 2022

IL CONSIGLIERE EST.

Annamaria Laneri

IL PRESIDENTE

Donato Pianta

